

STATUTO

MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANLURI CA VIA GIACOMO
LEOPARDI 9

Numero REA: CA - 130629

Codice fiscale: 01543400921

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"	ALL'ATTO N. 10.048	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Co-	
	mune di Sanluri, la società cooperativa sociale che agisce	
	sotto la denominazione sociale "MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, le disposizioni in materia di società a responsabi-	
	lità limitata nonché le disposizioni del d.lgs 3 luglio 2017	
	n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto com-	
	patibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	

	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione dei servizi e delle attività di cui al-	
	la lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, il tutto senza	
	scopo di lucro.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	

4 di 47

	fondere i principi della sana cooperazione e della mutualità,	
	con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadi-	
	ni, attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari ed e-	
	ducativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fi-	
	sico, psichico e sociale, nonché di anziani e minori, e di in-	
	centivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	In particolare, la cooperativa si propone i sotto elencati	
	scopi da realizzare direttamente attraverso la piena e razio-	
	nale utilizzazione dell'opera dei soci:	
	1) assistenza domiciliare qualificata (anche in caso di degen-	
	za in ospedale o in case di cura) o non qualificata, attraver-	
	so convenzioni con Enti pubblici, privati e/o morali, sia con	
	accordi diretti con i beneficiari dell'assistenza a persone	
	che per il loro grado di inabilità (fisica, psichica e/o con-	
	sequente a disagi di carattere socio-educativo), più o meno	
	temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo al-	
	le esigenze personali, domestiche, igienico sanitarie e socio	
	relazionali;	
	2) servizi sanitari e parasanitari a carattere domiciliare o	
	realizzati presso centri di servizio appositamente allestiti o	
	messi a disposizione da Enti pubblici e privati;	
	3) organizzazione e gestione di Servizi Educativi Territoria-	

	li, destinati prioritariamente, ma non esclusivamente, ai mi-	
	nori e alle famiglie con disagio di natura psico - socio - e-	
	ducativa, alle scuole e alle altre agenzie educative;	
	4) assistenza scolastica agli alunni diversamente abili nelle	
	scuole di ogni ordine e grado;	
	5) assistenza psico - socio - educativa ai soggetti, svantag-	
	giati e non svantaggiati, negli inserimenti lavorativi;	
	6) costruzione, organizzazione e gestione, in proprio o per	
	conto delle Istituzioni pubbliche e private, di ambienti pro-	
	tetti, strutture residenziali, semiresidenziali, quali resi-	
	denze sociali o socio sanitarie destinate alle varie tipologie	
	di utenza: case per l'anziano, case protette, comunità allog-	
	gio, case famiglia (ad esempio C.P.A. - Centri di prima acco-	
	glienza), fornendo assistenza globale e continuativa agli o-	
	spiti;	
	7) costruzione, organizzazione e gestione, in proprio o per	
	conto di Istituzioni pubbliche e private, di ambienti protet-	
	ti, strutturati e semistrutturati, quali: asili nido, baby	
	parking, Centri di aggregazione sociale, ludoteche, Centri	
	servizi di informazione, formazione e orientamento formativo,	
	professionale, socio culturale, di animazione, sportivo e del	
	tempo libero in genere;	
	8) costruzione, organizzazione e gestione di strutture a ca-	
	rattere socio ricreativo, quali colonie marine e montane,	
	strutture alberghiere e ostelli aperti;	

	9) organizzazione e gestione di soggiorni per minori, anziani	
	e altre fasce della popolazione presso centri vacanza,	
	residence e di altre attività di turismo socio culturale;	
	10) organizzazione e gestione di servizi di trasporto con mez-	
	zi propri indirizzati prioritariamente, ma non esclusivamente,	
	agli anziani, ai soggetti diversamente abili e a categorie di	
	persone svantaggiate;	
	11) costruzione, organizzazione e gestione di mense;	
	12) progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	promozione del territorio;	
	13) organizzazione di servizi di "Spiaggia Day" e "Piscina	
	Day";	
	14) servizi di consulenza socio psico pedagogica, di mediazio-	
	ne familiare e altri servizi di consulenza specialistica ine-	
	renti la sfera del sociale, rivolti alle famiglie, alle scuole	
	e al territorio;	
	15) promozione, organizzazione e gestione di attività socio	
	culturali, ricreative e di animazione (quali laboratori e-	
	spressivi o di manualità polivalente, attività teatrali, atti-	
	vità di integrazione dell'offerta formativa scolastica, atti-	
	vità sportive e attività psicomotorie) rivolte alla generalità	
	della popolazione ed a ogni tipologia di utenza;	
	16) promozione e gestione di attività di aggiornamento, auto-	
	aggiornamento e formazione (corsi, convegni, seminari, work	
	shop) rivolti alla generalità della popolazione.	

	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra indicati.	
	Può inoltre promuovere la collaborazione con altre aziende di servizi nell'ambito del processo di integrazione europea.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che formano oggetto di attività professionale, essa fornirà tali servizi a mezzo di professionisti a ciò debitamente autorizzati, regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali, stipulando con essi appositi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.	
	La società potrà richiedere finanziamenti, agevolati e non agevolati, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie e dei benefici in generale previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere, non in via principale e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.	
	In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo	

	sfruttamento di privative industriali, brevetti e invenzioni.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, proce-	
	dere alla stipulazione di accordi di collaborazione con uni-	
	versità, istituti ed enti di ricerca, ed in genere può compie-	
	re ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società	
	può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in col-	
	laborazione con altri soggetti, in raggruppamenti temporanei	
	d'impresa.	
	La cooperativa può stipulare i contratti e compiere le opera-	
	zioni e gli atti necessari od utili, quali:	
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre società coo-	
	perative, aderire ad altri enti ed organismi economici anche	
	con scopi consortili e anche con la qualifica di impresa so-	
	ciale, diretti a consolidare e sviluppare il movimento coope-	
	rativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il	
	credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previden-	
	ziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di propagan-	
	da della cooperativa; costituire o assumere partecipazioni in	
	società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a faci-	
	litare il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- consorziarsi, anche senza creazione di uffici di attività	
	esterna, ad altre cooperative di lavoro per la disciplina e il	
	coordinamento delle attività comuni;	

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti con i soci, ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i principi di mutualità ed i legami di solidarietà.

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- le persone fisiche aventi la capacità di agire e in particolare coloro che abbiano già maturato esperienze lavorative professionali nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa

	e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali;	
	- soci volontari, persone fisiche, che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.	
	Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	Possono essere soci elementi tecnici e amministrativi in nume-	
	ro necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci speciali)	

	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per	

	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	

no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-

	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 31 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle perso-	
	ne che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale	
	ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigen-	
	te, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente	
	e dal Presidente del Collegio sindacale (o dal sindaco unico),	
	se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutaria-	
	mente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo	
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabi-	
	lisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	

	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci	
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del ca-	
	pitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla deli-	
	bera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	

	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	c) al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che,

	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	31.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può es-	
	sere deliberata dal consiglio d'amministrazione, nei confronti	
	del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	

	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'ogget-	
	to sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal presente statuto senza la prevista auto-	
	rizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	

	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Salvo diversa disposizione dell'assemblea, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	

	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da assegnare ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	Art. 17 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n.	
	59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	

	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea	
	nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	

	denza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di	
	strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi	
	portati.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci	
	mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2540 i soci sov-	
	ventori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di	
	cui al presente Statuto.	
	Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi	
	hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nomina-	
	re almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio	
	sindacale, un sindaco effettivo e uno supplente nonché di un	
	liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale	
	nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai so-	
	li soci sovventori.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	

27 di 47

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o

	quote.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa	
	è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci	
	che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rap-	
	porto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal Regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitata-	
	mente alle disposizioni ad esse applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è di-	
	sciplinata dalle norme di legge.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	

	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
	c. mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti	
	finanziari.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-	
	te, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limi-	
	ti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16, dai conferimenti dei soci sovvento-	
	ri di cui all'art. 17, destinati al Fondo dedicato allo svi-	
	luppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	

aziendale, e dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui

all'art. 18, destinate alla realizzazione di programmi plu-

riennali di sviluppo ed ammodernamento;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-

colo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-

sate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-

duti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),

sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-

partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-

tiva, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-

32 di 47

	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, e	
	successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci, e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16, delle	
	quote dei soci sovventori di cui al precedente art. 17 e delle	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 18;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	

di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 20.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina del sindaco o del revisore ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 c.c.;
- 4) le modificazioni dello statuto sociale;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-

	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	9) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o con altre modalità in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	

	i Sindaci effettivi (o il sindaco unico), se nominati. Tutta-	
	via ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente	
	articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresenta-	
	re soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun so-	
	cio può rappresentare al massimo un altro socio.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante della "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" e	
	della associazione provinciale di Oristano alla quale la coo-	
	perativa è aderente.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di ma-	
	no.	
	Su deliberazione dell'assemblea, sono ammesse le votazioni a	
	scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali o per	
	deliberazioni concernenti i soci.	
	I soci che lo richiedano possono far risultare dal verbale in	
	maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la	
	loro astensione.	
	Art. 27 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 6	
	del presente statuto.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo colle-	
	giale (Consiglio di amministrazione) composto da almeno tre	
	soggetti, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza dei membri del consiglio	
	di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-	

to dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi (o sindaco unico) e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-	
	tivi (o sindaco unico), se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta, pertanto, a mero titolo esemplificativo al Consiglio	
	di amministrazione:	
	- la convocazione dell'assemblea dei soci;	
	- la convocazione delle eventuali assemblee speciali dei pos-	
	essori di strumenti finanziari;	
	- la redazione dei bilanci consuntivi e degli eventuali bilan-	
	ci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	- la redazione del bilancio sociale;	
	- relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio so-	

41 di 47

42 di 47

	cutivo, se nominato. In mancanza la carica si intende gratui-	
	ta. In presenza di amministratori investiti di particolari ca-	
	riche, l'eventuale remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale (o del sindaco unico), se nominato. Agli amministra-	
	tori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio.	
	Art. 30 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo costituito da un solo membro effetti-	
	vo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei	
	conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato con decisione dei soci.	
	In caso di morte, di decadenza o di rinuncia del sindaco uni-	
	co, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	

	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico la Cooperativa può nominare un	
	revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione	
	legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti	

	del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al	
	quale si applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del	
	sindaco unico, è obbligatoria qualora ne faccia richiesta la	
	maggioranza del capitale dei soci sovventori.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	

	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 31 - (Clausola di conciliazione ed arbitrato)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, purché vertenti su diritti disponibili, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna), con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. N. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'arbitro (o degli Arbitri).	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.	

	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine- rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so- ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c) e dei conferimenti effettuati dai soci finanzia- tori;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut- to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter- minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	